



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Ministero della Salute

DGSAF

0011113-P-03/05/2017



228475214

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela
della salute - NAS

Organizzazioni di categoria del
settore avicolo

e. p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza
aviaria

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGGEN

UFF. VIII DGSAF
FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Integrazione del Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 8246 del 30 marzo 2017.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Integrazione del Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 8246 del 30 marzo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2010 recante “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010;

VISTA la Disposizione 14 dicembre 2015 recante “Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni”;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria

permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 con il quale sono state dettate misure di controllo straordinario e di rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente, alla verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza e all'individuazione dei territori a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali secondo quanto previsto dalla citata decisione n. 2017/263/UE;

RITENUTO necessario regolamentare l'attuazione delle concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e della successiva applicazione delle deroghe previste all'articolo 4 del sopracitato Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 8246/2017;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Applicazione Deroghe divieti ex articolo 3 Dispositivo DGSAF n. 8246/2017

1. Per quanto attiene la deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017, è possibile autorizzare la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali, nel rispetto dei criteri di cui agli allegati I e II del presente dispositivo.
2. Le Regioni e le Province autonome in base alla valutazione del rischio e della situazione epidemiologica presente sul territorio di competenza, possono adottare misure più restrittive.

Articolo 2

1. Il presente dispositivo integra quanto contenuto nel Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017.
2. Gli Allegati I e II al presente Dispositivo, possono subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.
3. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Dott. Pierdavide Lecchini

Dott.ssa Olivia Bessi

Allegato I

Manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono rilasciare l'autorizzazione all'attuazione alle manifestazioni espositive di volatili a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I proprietari devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
2. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
3. Per garantire la tracciabilità, i volatili devono essere identificati singolarmente, inoltre, sul documento di accompagnamento degli animali, devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie e l'identificativo degli animali.
4. Se nell'allevamento è presente pollame, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici su un numero rappresentativo di volatili. L'esito dei controlli deve essere riportato a cura del Servizio veterinario sul documento di trasporto degli animali.
5. Se nell'allevamento è presente pollame, il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di Influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario dovrà attestare il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente dispositivo.
6. I volatili che partecipano alle manifestazioni non devono provenire direttamente dal circuito commerciale (allevamenti di svezamento, commercianti etc.).
7. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
8. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area fieristica deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
9. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area della manifestazione sia durante lo svolgimento della stessa.
10. Gli organizzatori della manifestazione devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.

Allegato II Fiere Mostre e Mercati

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono autorizzare le fiere, mostre e mercati a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Nelle fiere, mostre e mercati, possono essere introdotti volatili, a esclusione di oche e anatre, provenienti da allevamenti accreditati/autorizzati ai sensi del Decreto ministeriale 25 giugno 2010.
2. I proprietari degli animali devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
3. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
4. Per garantire la tracciabilità i volatili, i proprietari devono garantire l'applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2010, inoltre sul documento di accompagnamento degli animali devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie degli animali.
5. Il Servizio veterinario competente per territorio, rilascia un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario deve attestare il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente provvedimento.
6. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
7. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area del mercato deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
8. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area utilizzata per fiera, mostra o mercato sia durante lo svolgimento degli stessi.
9. I responsabili della vigilanza sulla fiera, mostra o sul mercato devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.
10. Alla fine della mostra, fiera o mercato, i responsabili della vigilanza sulla mostra o mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.